

COPIA



COMUNE DI SAN FERDINANDO

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

N. 9 RG DEL 12/06/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell'IMU.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **DODICI** del mese di **GIUGNO**, alle ore **11,00** è convocato per determinazione del Sig. Sindaco ed invitato come da avvisi scritti, consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del sig. Sindaco **DOTT. DOMENICO MADAFFERI**, in sessione ordinaria e di prima convocazione il Consiglio Comunale, composto dai sigg.ri:

<u>N. ORD.</u>	<u>COGNOME E NOME</u>	<u>PRESENTI</u>
1°	MADAFFERI DOMENICO	si
2	CELI SANTO	si
3°	CALI' GIUSEPPE	si
4°	LAMALFA DANIELE	si
5°	RIZZO FRANCESCO MICHELE	si
6°	BONARRIGO FERDINANDO	no
7	STILO GIUSEPPE	si
8°	ROMBOLA' CATERINA	si
9°	ALESSIO DOMENICO	no
10°	OLIVA MICHELE	si
11°	COSTA SALVATORE	si
12°	PANTANO GIOVANNI	si
13°	BARBALACE FRANCESCO	si

Presenti N 11 - Assenti N.2

Assiste il segretario Dr.ssa. GIULIANA COSENTINO

Si da atto che alle ore 11,15 entra in aula il consigliere Alessio.

Il Sindaco - Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri **presenti di 11 su 12 Consiglieri assegnati al Comune, e su 12 in carica**, oltre il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi di legge, pertanto, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relazione l'Assessore alle Finanze, Dr. Lamalfa Daniele

L'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, meglio nota come I.M.U., prevista dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, è anticipata in via sperimentale per il triennio 2012-2014 dall'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011). La disciplina è stata ulteriormente integrata dal D.L. Fiscale 16/2012.

L'esigenza di anticiparne l'applicazione nasce dalla particolare situazione di crisi della finanza pubblica, che ha reso necessarie, rispetto all'impianto originario del tributo, alcune fondamentali modifiche, contenute nei commi da 2 a 14 dell'art. 13.

Il presupposto dell'IMU Sperimentale è il possesso di immobili, fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze.

Sono soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche e le società di ogni tipo, proprietari di immobili oggetto dell'imposta o titolari sugli stessi di diritti reali di usufrutto, abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite in base all'art.540 del cod.civ. in seguito a successione e al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza), uso, enfiteusi e superficie.

Fermi restando i caratteri di fondo del tributo, che ricalcano quella dell'ICI, a cui il legislatore fa ripetuto riferimento nella norma, il comma 1 dell'art. 13 non soltanto fa partire dal 2012 l'IMU, ma **ne accentua il carico impositivo**, sia in termini **di base imponibile con l'estensione dell'onere impositivo all'abitazione principale e la maggiorazione delle rendite catastali, sia con adeguamenti delle aliquote da applicare.**

La novità più importante in termini di semplificazione e di razionalizzazione della tassazione immobiliare, riguarda l'accorpamento nell'IMU dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali relative ai beni immobili non locati. Ai fini erariali, le sole persone fisiche saranno quindi tenute al pagamento dell'irpef e relative addizionali soltanto nel caso di redditi fondiari derivanti da immobili concessi in locazione, altrimenti l'obbligo tributario è assolto con il pagamento dell'imposta municipale propria.

Le novità che invece **inaspriscono** il peso tributario per i cittadini sono purtroppo assai più numerose dei benefici. In particolare, la prima innovazione riguarda la

modifica dei criteri di determinazione delle basi imponibili che è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

((b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;))

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ((ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013));

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.))**

Appare evidente che la scelta d'incremento indiscriminato dei moltiplicatori è l'operazione più semplice per accrescere il gettito fiscale. In questo contesto la modifica del moltiplicatore introdotto ai fini dell'imposta municipale propria produce un aumento della base imponibile di tutti i fabbricati iscritti in catasto, senza

intervenire sul riequilibrio e quindi andando in direzione opposta al principio di equità fiscale.

La seconda novità introdotta dalla nuova imposta municipale propria è attinente **la tassabilità dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, con una radicale modifica di rotta, rispetto all'esenzione ici adottata dal 2008** e allo stesso testo originario della riforma che confermava la volontà di mantenere esclusa la prima casa dalla tassazione. Peraltro il 2° comma dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 **stabilisce in maniera più rigida la definizione di abitazione principale e il concetto di pertinenza**. Si intende infatti per abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede e dimora abitualmente, e le pertinenze purché classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (stalle, scuderie, autorimesse e rimesse), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

La nuova disposizione relativa al numero e alla tipologia di pertinenze non si pone in contrasto con la potestà regolamentare dei comuni prevista dall' **articolo 59, comma 1, lettera d)**, del decreto legislativo n. 446/1997, in quanto **tale riferimento normativo è abrogato con decorrenza 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 13 comma 14 del decreto "salva Italia"**.

La stessa norma appena richiamata, prevede l'abrogazione oltre che della lettera d) del richiamato comma 1 dell'articolo 59 anche delle lettere **e)** e **h)**, **inerenti l'assimilazione al concetto di abitazione principale per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e la particolare disciplina delle caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.**

Pertanto, il «federalismo municipale » anziché ampliare l'autonomia dei Comuni la restringe sempre più. Con l'abolizione dell'articolo 59 del Dlgs 446/1997, contenuta nella legge di conversione del Dl 16/2012, il regolamento

Imu si assottiglia ulteriormente, creando molti problemi, sia agli enti locali sia ai cittadini.

Nel regolamento che proponiamo al C.C., prevediamo di:

- 1. considerare direttamente adibita ad abitazione principale sia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sia quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.**
- 2. confermare la misura degli interessi previsti dalla legge e cioè pari al tasso legale vigente per tempo, con maturazione giorno per giorno, sia sulle somme dovute per l'imposta non versata alla prescritta scadenza, sia su somme da rimborsare in quanto versate e non dovute;**
- 3. fissare in € 12,00 l'importo fino a concorrenza del quale l'IMU non è dovuta e non sono effettuati i rimborsi (non è scontato considerato che i comuni limitrofi hanno abbassato tale soglia a € 5,00);**
- 4. prevedere le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (già disciplinate dall'art. 19 del Reg. Generale delle Entrate)**
- 5. con la reintroduzione** della riduzione a metà della base imponibile dei fabbricati inagibili o inabitabili, disposta dal Dl 16/2012, proponiamo di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, che danno diritto alla riduzione, nel seguente modo:

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

6. regolamentare la possibilità di determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, non solo a fini "informativi" nei confronti dei contribuenti ma anche al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, a condizione però che siano individuati valori venali realistici.

7. la possibilità di applicare gli strumenti deflattivi del contenzioso previsti nel Reg. Gen. delle entrate e cioè l'accertamento con adesione, il diritto di interpello e l'autotutela.

Subito dopo interviene il consigliere Pantano Giovanni: « Accogliamo con favore la proposta di abbattimento dell'aliquota della prima casa allo 0,2%. Mi chiedo se fosse possibile ridurre anche le aliquote per la seconda.»

Risponde il consigliere Lamalfa: «Per l'anno 2012, i Comuni possono entro il 30 Settembre determinare le aliquote. Alla scadenza della prima rata non si poteva assolutamente intervenire sull'aliquota per la seconda casa.»

Interviene il consigliere Oliva: «Tanti Comuni sono intervenuti approvando agevolazioni anche sulle aliquote delle seconde case.»

Interviene il Sindaco: «Ribadisco che questo si potrà, eventualmente fare, entro il 30 Settembre e non in questa fase.»

Interviene il consigliere Lamalfa: «Il gettito IMU è fondamentale per gli Enti e per i loro bilanci. Infatti, tanti Comuni, fra cui Polistena, ha ridotto l'aliquota per la prima casa, ma ha fortemente aumentato, al massimo, l'aliquota sulla seconda casa. Quindi tale possibilità andrà attentamente valutata affinché si possano erogare servizi alla cittadinanza.»

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima

rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.15 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

All'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n.15 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI SAN FERDINANDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Proposta adozione delibera

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina dell'IMU

San Ferdinando, 08/06/2012

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
(F.to Dr. Daniele Lamalfa)

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 sulla proposta sopra indicata

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 08/06/2012

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Mangiaruga Francesco)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 08/06/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Mangiaruga Francesco)



Deliberazione Di Giunta Comunale N. 09 Del 12/06/2012

Il Sindaco – Presidente
(F.to Dr. Domenico Madafferi)

Il Segretario Generale
(F.to D.ssa Giuliana Cosentino)

E' copia conforme all'originale.

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Giuliana Cosentino)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna prot. n. e che la stessa, contestualmente, con prot. n. di pari data, viene comunicata ai Capigruppo consiliari

li, _____

IL MESSO INCARICATO

ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota protocollo n. del **è divenuta esecutiva** in data

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to D.ssa Giuliana Cosentino)

COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di REGGIO CALABRIA)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n.9 del 12/06/2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	Pag. 4
Art. 5 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 4
Art. 6 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 5
Art. 7 -	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	Pag. 5
Art. 8 -	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	Pag. 6
Art. 9 -	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	Pag. 6
Art. 10 -	<i>Versamenti e interessi</i>	Pag.7
Art. 11 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 8
Art. 12 -	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 8
Art. 13 -	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	Pag. 8
Art. 14 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 9
Art. 15 -	<i>Disposizioni finali</i>	Pag. 9

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Ferdinando dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Ferdinando .

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

***ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

c. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

***ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI***

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli

Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato di regola in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. **Per l'anno 2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato entro il 18 giugno 2012 in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione fissate nell'art. 13 del D.L. 201/2011. La seconda rata e' versata entro il 17 Dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata e' versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste nell'art. 13 del D.L. 201/2011 e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta complessivamente dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. In caso di fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente per tempo, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 01 ottobre 2012.

ART. 13 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a. in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 - b. la riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
2. La scelta della forma di riscossione di cui alla lett. b) del precedente comma 1 è riservata al Consiglio Comunale.
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 12,00.

ART. 15 -DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.